

ORIGINALE

N° SENT. 942
N° R.G. 2372
N° CRON. 14

N. R.G. 2372/2014



2015

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2372/2014

tra

COBAS DEL LAVORO PRIVATO PROVINCIALE FIRENZE

RICORRENTE/I

e

ATAF GESTIONI SRL

RESISTENTE/I

Oggi 16.09.2015 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi:
Per COBAS DEL LAVORO PRIVATO PROVINCIALE FIRENZE e l'avv. MARTINI LETIZIA (MRTLZ73C58D612Q) VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14 - FIRENZE; ,

Per ATAF GESTIONI SRL l'avv. LOIACONO ANTONELLA (LCNNNL77C49A662U) VIA AMENDOLA 170 70126 BARAI; ,

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'Avv. Martini deposita giurisprudenza Cassazione che ribadisce il contenuto delle difese della ricorrente sulla legittimazione attiva del sindacato .

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2372/2014** promossa da:

COBAS DEL LAVORO PRIVATO PROVINCIALE FIRENZE (C.F. 97165340585), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. MARTINI LETIZIA (MRTLZ73C58D612Q) VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14 - FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14 - FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA

Parte ricorrente

contro

ATAF GESTIONI SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MALENA MASSIMO e dell'avv. LOIACONO ANTONELLA (LCNNNL77C49A662U) VIA AMENDOLA 170 70126 BARAI; , elettivamente domiciliato in VIA DEI GRACCHI 81 00192 ROMApresso il difensore avv. MALENA MASSIMO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

L'associazione sindacale COBAS Lavoro Privato chiede che sia riformato il decreto motivato emesso dal Tribunale di Firenze il 26.06.2014, con il quale la stessa è stata ritenuta non legittimata alla proposizione della procedura ex art. 28 l. 300/1970 per difetto del requisito di nazionalità. Nel merito chiede che sia dichiarata l'antisindacalità della condotta tenuta da ATAF Gestioni srl, consistente nella mancata concessione di permessi retribuiti ai componenti della RSU eletti nelle liste dell'organizzazione sindacale ricorrente, nonché nella negazione del diritto della detta RSU di indire assemblee retribuite dei lavoratori.

A sostegno delle proprie pretese deduce che il provvedimento conclusivo della prima fase del procedimento è fondato sull'errato assunto che la nazionalità della diffusione dell'azione sindacale debba essere valutata solo con riferimento al settore produttivo dell'azienda convenuta. Tale ricostruzione, oggetto di un'unica ed isolata pronuncia della Suprema Corte, contrasta, a parere della ricorrente, con l'orientamento consolidato della giurisprudenza maggioritaria che attribuisce carattere di nazionalità anche ad associazioni intercategoriale che operano concretamente su buona parte del territorio. Sostiene inoltre che la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, in accordo con la giurisprudenza menzionata, non sia un indice decisivo (seppur importante) ai fini dell'esistenza del requisito in questione, dovendosi a tali fini valorizzare l'effettività e la diffusione dell'attività dell'organizzazione sindacale.

Nel merito ritiene che l'azienda, con la propria condotta, abbia violato il disposto dell'A.N. 28.03.1996 poiché, pur riconoscendo la validità delle elezioni della RSU, ha continuato a concedere permessi retribuiti e a riconoscere il diritto all'indizione di assemblee retribuite solo alle precostituite RSA, ignorando quanto stabilito dall'A.N. citato, ove si prevede il subentro della RSU alle strutture preesistenti (RSA comprese), e motivando il proprio comportamento con l'impossibilità di sostenere costi aggiuntivi a causa del "*contesto di sofferenza economica dell'impresa*". In ogni caso, anche a voler concludere per la permanenza delle strutture di RSA in parallelo alle RSU, sarebbe comunque del tutto ingiustificata l'esclusione di queste ultime dalle prerogative sindacali suddette.

Infine, sottolinea l'attualità e la persistenza della condotta antisindacale descritta pur a fronte dell'irrogata sospensione dalla concessione di permessi retribuiti fino alla concorrenza di euro

8.000,00. La sanzione, infatti, non potrebbe essere “scontata” se non attraverso la concessione dei permessi in questione, dunque ha come presupposto proprio il riconoscimento degli stessi in capo ai componenti della RSU.

L'azienda convenuta ripropone pedissequamente tutte le eccezioni e le argomentazioni già svolte nella prima fase del procedimento. Eccepisce infatti la nullità del mandato (e conseguente nullità del ricorso) conferito dal legale rappresentate territoriale piuttosto che da quello nazionale e ribadisce il difetto di legittimazione ad agire ex art. 28 l. 300/70 dell'organizzazione sindacale ricorrente, accedendo all'interpretazione del requisito di nazionalità fatta propria dal Giudice di prime cure. Espone inoltre come, in virtù del provvedimento sanzionatorio irrogato alla RSU, nessun membro della stessa potrebbe comunque godere di permessi retribuiti, non ricorrendo di conseguenza al carattere di attualità della presunta condotta antisindacale. Infine ritiene che la RSU non sia mai di fatto subentrata alle RSA precostituite, in quanto solo le associazioni che partecipano alle elezioni delle RSU rinunciano formalmente a costituire RSA, come previsto dall'art. 8 A.N. 28.03.96 e recentemente confermato dal TU sulla rappresentanza sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 10.01.2014, il quale ha inoltre introdotto ulteriori correttivi e limiti al passaggio da RSA a RSU. Pertanto, non avendo le associazioni sindacali costituenti le RSA partecipato alle elezioni indette dal sindacato ricorrente, non può parlarsi di subentro, quanto piuttosto di convivenza tra le due rappresentanze. Tale situazione comporterebbe per l'azienda, in ipotesi di riconoscimento delle prerogative sindacali anche ai componenti della RSU, un “*enorme aggravio di costi*”, in contrasto con la previsione di cui all'art. 26 A.N. 28.03.96 ove si legge che “*dall'applicazione del presente accordo non devono comunque derivare, per ogni singola azienda, oneri aggiuntivi rispetto a quelli già in atto per gli stessi istituti*”. Specifica che il monte ore di permessi retribuiti spettanti alle rappresentanze, ex art. 23 l. 300/70 e art. 30 TU 23.07.1976, è pari a 1.920 e che vi è un accordo aziendale che regola la ripartizione delle ore tra le associazioni sindacali componenti delle RSA.

Quanto al diniego opposto all'indizione di assemblee retribuite, sottolinea come tale diritto non possa recare pregiudizio all'attività aziendale e debba essere esercitato nel limite massimo di 10 ore annue, da intendersi come numero totale a disposizione delle OO.SS. Pertanto la RSU

dovrebbe concorrere con le RSA al godimento delle ore in questione, dovendo chiedere l'indizione dell'assemblea di concerto con tutte le rappresentanze ex art. 33 CCNL 23.07.1976.

Devono essere in primo luogo analizzate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.

Questo Giudice ritiene infondata l'eccezione di nullità del mandato, come già statuito nella fase sommaria, per le stesse ragioni ivi esplicitate che devono intendersi qui riportate e confermate. Non può infatti sostenersi che la rappresentanza spetti al solo rappresentante legale nazionale, in quanto l'art. 9 dello Statuto dell'Associazione non gli conferisce tale potere in via esclusiva, ma soltanto con riferimento alle sedi giuridiche ove sia richiesto (da intendersi nel senso che deve esserci un'esplicita indicazione dell'esclusività della rappresentanza in capo al rappresentante nazionale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie). Inoltre, l'interpretazione proposta dalla convenuta priverebbe di significato l'altra disposizione di cui all'art. 9 cit, che prevede l'elezione di rappresentanti territoriali cui *"spetta la rappresentanza.. nelle sedi giuridiche"*, dizione nella quale non possono che farsi rientrare anche le sedi processuali.

Altrettanto infondata, dovendosi stavolta concludere diversamente rispetto al Giudice di prime cure, l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire per carenza del requisito di nazionalità dell'associazione sindacale.

L'art. 28 l. 300/70 attribuisce la facoltà di agire in giudizio per la repressione di una condotta antisindacale agli organismi locali *"delle associazioni sindacali nazionali"*. Si impone dunque la necessità di ricostruire e individuare i confini del carattere di nazionalità del sindacato.

A tale proposito deve segnalarsi come, da ultimo, la Suprema Corte (con la sentenza n. 2375 del 2015) abbia operato un'efficace sintesi dei precedenti sul punto. In particolare, nel provvedimento in questione si legge: *"il requisito della nazionalità è stato oggetto di numerose pronunce di questa Corte che, pur statuendo che esso non può desumersi da dati meramente formali e da una dimensione statica, puramente organizzativa e strutturale, dell'associazione, essendo necessaria anche un'azione diffusa a livello nazionale, nondimeno hanno puntualizzato che non necessariamente essa deve coincidere con la stipula di contratti collettivi di livello nazionale (cfr., ex aliis, Cass. n. 16637/14; Cass. n. 29257/08; cfr., in fattispecie*

riguardanti proprio la legittimazione ex art. 28 dello SLAI COBAS, Cass. n. 21931/14, Cass. n. 6206/12 e Cass. n. 2314/12; cfr., ancora, Cass. n. 16787/11; Cass. n. 16383/06).

In breve, ciò che rileva è la diffusione del sindacato sul territorio nazionale, a tal fine essendo necessario e sufficiente lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che in proposito sia indispensabile che l'associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa (così Cass. S.U. n. 28269/05)".

Appare dunque evidente, in considerazione dei molteplici precedenti conformi citati dalla stessa S.C., che quello riportato sia l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente in materia, che anche questo Giudice ritiene di condividere.

Pertanto, se è vero che, come da insegnamento delle SS.UU. da ultimo citate, il requisito minimo di diffusione sul territorio deve essere analizzato con maggior rigore quando si tratti, come nel caso di specie, di un'associazione sindacale intercategoriale, è altrettanto vero che la circoscrizione della valutazione al solo settore produttivo al quale appartiene l'azienda convenuta (come vorrebbe Cass. 5209/2010) appare eccessivamente restrittivo e non rispettoso della lettera della legge, introducendo, di fatto e arbitrariamente, una delimitazione ulteriore rispetto a quanto espressamente previsto dall'art. 28 st.lav.

Ciò posto, deve rilevarsi come la documentazione prodotta dalla ricorrente sia idonea a dimostrare un'effettiva diffusione su gran parte del territorio nazionale dell'associazione sindacale complessivamente considerata, essendo la stessa presente ed attiva nelle maggiori regioni di nord, centro e sud Italia. Si vedano in particolare i vari atti di costituzione del COBAS lavoro privato, nonché gli incontri e gli accordi conclusi in molteplici aziende dislocate in varie parti del territorio (cfr., ad esempio, docc. da 27 a 34, da 51 a 57 fascicolo fase sommaria, nonché docc. 5 e 7 fascicolo ricorrente); la partecipazione e l'elezione di rappresentanti presso RSU aziendali (cfr. docc. da 44 a 50 fase sommaria); la stipula di CCNL in settori diversi da quelli dei trasporti (cfr. doc. 36, CCNL personale dirigente ENAV 2008 e doc. 41, contratto integrativo lavoratori dipendenti comitato UNICEF, fase sommaria); l'indizione di scioperi a livello nazionale, nonché

attività di volantinaggio e informazione (cfr. doc. 65 fase sommaria, docc. 8, 9, 10 fascicolo ricorrente).

Tanto basta a ricomprendere l'associazione ricorrente tra i titolari della legittimazione ad agire ex art. 28 st. lav.

Passando all'esame del merito della controversia, si rende necessaria una premessa sui rapporti tra RSA e RSU.

Le rappresentanze sindacali aziendali sono organi espressamente disciplinati per legge ex artt. 19 e ss. st. lav. La costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie è stata invece prevista dall'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 (stipulato da Confindustria, CGIL, CISL e UIL), al fine di garantire la presenza in azienda anche delle organizzazioni sindacali minoritarie. I nuovi organismi di rappresentanza avrebbero dovuto, nelle intenzioni delle parti, sostituire i precedenti: all'art. 4 è infatti stabilito che *"I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300 del 1970"* e l'art. 5 ribadisce che *"le RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti"*. L'art. 8 invece prevede la cd. clausola di salvaguardia: le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, o che comunque vi aderiscano, *"partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA"*.

È evidente quindi che il passaggio da RSA a RSU non sia automatico, ma subordinato alla indizione di elezioni cui partecipino tutte le rappresentanze sindacali aziendali. Pertanto, per quanto non del tutto coerente con la pretesa natura unitaria delle RSU, è possibile, come nel caso di specie, che queste ultime debbano convivere con preesistenti RSA, composte da organizzazioni sindacali che non hanno presentato le proprie liste per il voto.

Ove venga costituita una RSU, la rinuncia alla costituzione di RSA (e decadenza di quelle eventualmente esistenti) riguarda quindi solo gli stessi soggetti sindacali partecipanti alle elezioni della stessa RSU, ferma restando la possibile esistenza e costituzione di una legittima RSA fra le organizzazioni che non abbiano preso parte al voto. Pertanto non è sostenibile, come vorrebbe

parte ricorrente, che le RSU prendano il posto di tutte le RSA *sic et simpliciter*, per il solo fatto delle avvenute elezioni. Non deve infatti dimenticarsi come le prerogative delle RSA trovino la loro legittimazione e regolamentazione nella legge, per cui un accordo interconfederale non può derogare e intervenire sui diritti spettanti alle stesse, se non nei limiti e alle condizioni in cui le titolari vi abbiano pattiziamente espressamente rinunciato.

L'A.N. del 28.03.1996, altro non fa se non riproporre la disciplina del subentro delle RSU alle RSA già descritta dall'Al, e anche l'art. 8, che prevede la decadenza delle strutture aziendali già esistenti all'atto di costituzione della RSU, deve essere interpretato nel senso sopra descritto, limitandone l'operatività alle sole RSA formate da organizzazioni sindacali che hanno preso parte alla competizione elettorale.

Ciò però non significa che la RSU debba essere privata dei diritti che le spettano con riferimento al titolo III stat. Lav. (nel quale sono ricompresi sia il diritto – in capo ai dirigenti RSA - ai permessi retribuiti, art. 23, sia il diritto – per la RSA come organismo - all'indizione delle assemblee, art. 20). A ben vedere, è la stessa convenuta che riconosce la titolarità del diritto ai permessi retribuiti, quando alle pagg. 91 e 92 della memoria di costituzione oppone, quale unico ostacolo, l'aggravio dei costi che deriverebbe dall'attribuzione, richiamando il riferimento al divieto di oneri aggiuntivi per l'azienda a seguito dell'applicazione dell'accordo di cui all'art. 26 dell'A.N. (cfr. comparsa di costituzione *"In una situazione di tal fatta [...] l'azienda ha l'obbligo di riconoscere alle RSA le prerogative di legge e di contratto e dovrebbe, altresì, teoricamente riconoscerle alla neo costituita RSU con il risultato, tuttavia, di vedersi aggravare gli oneri a proprio carico"*).

La spettanza dei permessi appare inoltre implicitamente ammessa dalla sanzione di sospensione dei permessi sindacali fino alla concorrenza di euro 8.000,00: come si potrebbe, infatti, sospendere la fruizione di qualcosa che non spetta? La convenuta vorrebbe invece valorizzare tale circostanza per sostenere l'inesistenza di attualità della condotta antisindacale, poiché in ogni caso, fino al raggiungimento della soglia, i permessi non potrebbero essere erogati. Tale argomentazione è priva di pregio. Il mancato riconoscimento dei permessi ha rilevanza attuale e lesiva anche in ipotesi di sospensione, prima di tutto perché costituisce, in ogni caso, negazione delle prerogative sindacali, in secondo luogo perché solo attraverso l'attribuzione degli stessi può

procedersi allo scomputo fino alla concorrenza della somma indicata, in modo da consentire ai membri della RSU di goderne nuovamente a pieno.

Il principio dell'invarianza dei costi, invocato dalla convenuta, è effettivamente previsto (oltre che dall'AN) dallo stesso AI del 1993 all'art. 4 cit, ove è inoltre stabilito che nelle sedi negoziali si procederà all'armonizzazione dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota da trasferire ai componenti delle RSU.

Ne consegue che la RSU non può essere esclusa dal godimento dei benefici che le spettano, tanto più che dovrebbe rappresentare, almeno sulla carta, il principale organismo di riferimento aziendale. Non è dunque pensabile che, una volta che si sia validamente costituita, possa essere privata dell'esercizio di quelle libertà sindacali che le sono state garantite, al pari delle RSA.

Le modalità di attuazione concreta di tale diritto non possono certo essere stabilite da questo Giudice. Il *petitum* del presente giudizio riguarda l'accertamento del carattere antisindacale della condotta oggetto di impugnazione (mera negazione del diritto) ed il conseguente ordine di cessazione della stessa. Nessuna delle parti ha inteso estendere espressamente l'intervento del Giudice proponendo apposita domanda, di talché una decisione sul punto andrebbe *extra petitum*. In ogni caso, comunque, mancano agli atti i dati necessari per la decisione inammissibilmente richiesta da parte convenuta nelle sue difese, non essendo stati indicati: il numero dei dipendenti, il numero dei rappresentanti per ogni organizzazione sindacale, i costi a carico dell'azienda e ogni altro elemento utile per determinare le modalità di distribuzione dei permessi tra le varie sigle sindacali.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per l'ipotesi del negato diritto di assemblea.

L'art. 4 del citato accordo interconfederale fa esclusivo riferimento ai "*diritti, permessi, libertà sindacali e tutele*", attribuiti dal titolo III st. lav. ai dirigenti delle RSA, cui devono sostituirsi i singoli componenti della RSU. In tale previsione, in effetti, non pare potersi includere il diritto di indire assemblee, conferito dall'art. 20 st. lav. alle RSA come organi complessivamente intesi, e non ai dirigenti. Tuttavia supplisce l'art. 5 AI, che prevede in via generale il subentro delle RSU alle "*RSA e ai loro dirigenti*" nei poteri e nelle funzioni spettanti per legge, dovendosi ritenere tale

disposizione riferita non ai singoli membri delle RSU, ma a queste ultime come organismi collegiali (cfr, nello stesso senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2855 del 2002).

Una siffatta ricostruzione, che assegna la titolarità del diritto di indizione delle assemblee alla RSU è inoltre coerente con lo spirito della previsione normativa, la cui *ratio* è posta in realtà a tutela del diritto dei singoli lavoratori a riunirsi in assemblea, diritto ancora più garantito se esercitato da organismi di natura elettiva.

Pertanto, nessun dubbio che il diritto di indire assemblee retribuite spetti anche alla RSU, nei limiti e alle condizioni stabilite per contemperare l'esercizio di tale libertà sindacale con gli interessi aziendali. Ed anzi, anche in questo caso è la stessa azienda a riconoscere tale prerogativa, quantomeno per le 5 ore indicate dall'art. 4 co. 2 dell'AN 28.03.1996: *"la RSU non può esercitare appieno il proprio diritto per le cinque ore spettanti poiché di fatto non è subentrata alla RSA"* (cfr. pag. 101 memoria di costituzione). Orbene questo Giudice ha già chiarito come la RSU non sia in effetti subentrata alla RSA, ma debba comunque concorrere con quest'ultima nell'esplicazione delle attività sindacali. Pertanto l'argomentazione esposta non può essere condivisa.

Nemmeno condivisibile l'assunto che le rappresentanze debbano chiedere congiuntamente l'indizione dell'assemblea, per due ordini di motivi: in primo luogo l'art. 33 CCNL Autoferrotranvieri stabilisce l'indizione congiunta per le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stesso, tra le quali non figura l'associazione ricorrente; in secondo luogo, posto che il monte ore annuo riconosciuto dalla stessa azienda alle RSU è pari a cinque, entro tale limite l'organismo è in grado di autodeterminarsi indipendentemente dalle altre rappresentanze, che gestiranno, a loro volta in autonomia, il proprio monte ore.

In conclusione, per tutte le ragioni sinora esposte, deve essere dichiarata l'antisindacalità della condotta oggetto di impugnazione.

Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/14 sulla base del valore indeterminato della controversia.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa

- Dichiarare l'antisindacalità della condotta della convenuta consistente nella mancata concessione dei permessi retribuiti ai componenti della RSU, nonché nella negazione del diritto della medesima RSU di indire assemblee retribuite dei lavoratori e per l'effetto
- Ordina la cessazione immediata della suddetta condotta e il conseguente riconoscimento della natura di permessi retribuiti dei permessi personali e dei giorni di ferie richiesti dai membri RSU per la partecipazione alle trattative con l'azienda;
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 8.079,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 16 settembre 2015

Il Giudice

dott. Anita Maria Brigida Davia



Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Susanna Messina